COMUNE DI ARCISATE
(Provincia di Varese)
via Roma, 2 - 21051 ARCISATE
tel. 0332/470124 – Telefax 0332/474396
Servizio Manutenzione

Prot. n. 0058 SF/gp Arcisate, 04.01.2017

Titolo……IV…….. Classe ……9……

Pec : marivadue@pec.it

Spett.le
MA.RI.VA. DUE S.r.l.
Via Giotto 20
21100 VARESE

Oggetto : lettera commerciale per regolamentare l'affidamento diretto dell'appalto servizio di manutenzione ascensori, montacarichi, monta feretri anni 2017/2019- CIG Z241BF907F (articolo 32, comma 14, d.lgs 18 aprile 2016, n. 50)

Con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 132 del 10.11.2016, è stata affidata a codesta Ditta la prestazione contrattuale in oggetto

1.Oggetto e Parti stipulanti
1. Il comune affida a codesto operatore economico l'appalto servizio di manutenzione ascensori, montacarichi, monta feretri anni 2017/2019 - per un importo di euro 10584,00 , al netto di Iva ai sensi di legge.
2. Il comune e l'operatore economico stipulano il contratto, col sistema dello scambio di lettere secondo gli usi del commercio, come segue:
a. Il comune, nella persona del Geom. Sanfilippo Filippo, nato a Leonforte (EN) l'11/09/1962, per la sua qualifica di responsabile del Servizio Manutenzione, individuato tale con decreto sindacale n. 23 del 23.12.2015, domiciliato per la carica presso la sede in via Roma , n.2 , C.F. 00250810124;
b. l'operatore economico, come rappresentato da Ivano Cretti nato/a il 14/12/1964 a Monza, per la sua qualità di Amministratore Unico domiciliato presso la sede della ditta in Varese Via Giotto, 20, P. Iva 01577360124

2. Norme tecniche di riferimento
1. La prestazione dovrà essere eseguita secondo gli elaborati progettuali.

3. Durata
1. L'efficacia del contratto ha inizio dalla stipulazione della presente.
2. L'appalto ha una durata pari agli anni 2017/2019

4. Stipulazione del contratto e inizio dell'esecuzione
1. La stipulazione del contratto avviene nella forma elettronica dello scambio di lettere commerciali.

5. Modalità di esecuzione
1. Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione.

2. L'operatore economico si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente lettera, nonché delle indicazioni impartite dal comune.

6. Corrispettivo

1. Il corrispettivo contrattuale è fissato in euro € 10584,00 (diecimilacinquecentoottantaquattro/00 euro) esclusa Iva, e trova copertura finanziaria nel competente intervento del bilancio di previsione . L'offerta economica presentata dall'appaltatore è acquisita al protocollo generale dell'ente.
2. Il prezzo contrattuale comprende tutte le attività, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione della prestazione.
3. Codesta Ditta non potrà esigere dal comune, per la prestazione oggetto del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito. Con il pagamento del suddetto corrispettivo, codesta Ditta si intenderà soddisfatta di ogni sua pretesa.

7. Obblighi per la tracciabilità dei pagamenti

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti codesta Ditta ottempera e si obbliga:
i. a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni dalla prima utilizzazione;
ii. a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
iii. a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
2. si obbliga ad inserire in eventuali contratti di subappalto o di subfornitura una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
3. si obbliga a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione del comune gli eventuali contratti di subappalto o di subfornitura, affinché Il comune/La provincia verifichi il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;
4. si obbliga a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i subappaltatore/i o il/i propri subcontraente/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge 136/2010, informando di ciò contestualmente Il comune e la prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.
5. prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata a codesta Ditta l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

8. Oneri del costo del lavoro e della sicurezza

1. Ai fini dell'articolo 30 del D.lgs 50/2016, le parti danno atto che l'operatore economico si obbliga a rispettare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro
2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell'articolo 30 del d.lgs 50/2016, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra

assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

9. Termini e modalità di pagamento
1. Si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 5 del capitolato speciale d'appalto

10. Interessi moratori
1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di 8 punti.

11. Verifica
1. La verifica della prestazione sarà effettuata dal responsabile del procedimento

12. Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione
1. Geom. Sanfilippo Filippo è responsabile del procedimento e direttore esecuzione.

13. Risoluzione del contratto
1. Si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 9 del capitolato speciale d'appalto

14. Controversie e foro competente
1. Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Varese.

15. Polizza R.C. e responsabilità
1. La ditta è in possesso di polizza di R.C. verso terzi R.C.T./R.C.O n. 350531017 emessa da Generali Italia spa
2. La Ditta si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati al comune in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione

17. Garanzia definitiva
1. L'appaltatore ha presentato quale garanzia definitiva una polizza fidejussoria n. 39317/96/150613824 emessa da UnipolSai Assicurazioni spa in data 22.12.2016. Ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del d.lgs 50/2016, il comune ha il diritto di valersi della cauzione così come costituita dall'operatore economico, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.
2. Il comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere
3. Il comune può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

15. Domicilio
1. La Ditta elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale per tutta la durata della prestazione contrattuale.

2. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate in forma amministrativa anche mediante lettera raccomandata.

16. Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati di codesta Ditta, forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo.
2. Il trattamento dei dati, per la fase dell'esecuzione del contratto, sarà a cura del Geom. Sanfilippo Filippo, per il suo ruolo di Responsabile del Servizio Manutenzione, e, per la fase della liquidazione e del pagamento della spesa, sarà a cura del responsabile del servizio finanziario.
3. Il trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di procedura anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte i responsabili o incaricati del trattamento.
4. Alla Ditta sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati personali.

La presente lettera-contratto è sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio secondo gli usi commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata.
Restano acquisiti al fascicolo:
1. il file sottoscritto con firma digitale da parte del responsabile di servizio del comune;
2. la prova della trasmissione del file, protocollato in forma elettronica, all'aggiudicatario;
3. la prova della ricezione alla Pec dell'aggiudicatario;

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione della Pec da parte dell'aggiudicatario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANUTENZIONE
(Geom. Sanfilippo Filippo)

Il presente documento è firmato digitalmente ex articoli 21 e 24, D.Lgs. 82/2005 da: Geom. Sanfilippo Filippo